

Pubblicato il 10/04/2017

N. 00080/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 00175/2017 REG.RIC.**REPUBBLICA ITALIANA****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna****(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2017, proposto da:

Elena Locci e Angelica Lostia, rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Lai e Carlo Selis, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Alagon n. 1;

***contro***

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;

***nei confronti di***

Maria Monica Luisa Fiore non costituito in giudizio;  
Paola Vincenza Gabriella Fiore non costituito in giudizio;  
Marina Marinaro non costituito in giudizio;  
Angela Delogu non costituito in giudizio;  
Rosalba Floris non costituito in giudizio;  
Manuela Emilia Pinna non costituito in giudizio;  
Luisa Buttu non costituito in giudizio;  
Donatella Sirca non costituito in giudizio;  
Irene Briguglio non costituito in giudizio;

Pinuccia Scanu non costituito in giudizio;

Evelina Tegas non costituito in giudizio;

Enrico Corona non costituito in giudizio;

Pia Veneruso non costituito in giudizio;

Elena Fenu non costituito in giudizio;

Sergio Alleca non costituito in giudizio;

Maria Virginia Faedda non costituito in giudizio;

Anna Maria Cherchi non costituito in giudizio;

Vincenzo Tanca non costituito in giudizio;

Alessandro Citiolo non costituito in giudizio;

Luigia Giuseppina Carlini non costituito in giudizio;

Luisa Salis non costituito in giudizio;

Sara Piana non costituito in giudizio;

Teresa Vodret non costituito in giudizio;

Luciano Frassetto non costituito in giudizio;

Riccardo Salvatore Simula non costituito in giudizio;

Maria Loredana Chessa non costituito in giudizio;

Giuliana Manca non costituito in giudizio;

Oriana Spano non costituito in giudizio;

Sarah Mocchi non costituito in giudizio;

- Cinzia Vacca, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via San Lucifero n. 65;

- Anna Giulia Corda, Antonella Sioni e Matteo Staderini, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Rossi e Elena Paba, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

- Rosanna Caneo, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola Ibba e Roberta Patrizia Giannotte, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

- Giacomina Canu e Manuela Mattea Falchetto, rappresentati e difesi dagli avvocati

Oriana Ortisi e Luisa Pullara, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n. 17;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, nei limiti delle censure e dell'interesse delle ricorrenti:***

1. della graduatoria unica definitiva dei vincitori del Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Sardegna, approvata con determinazione Servizio qualità dei servizi e governo clinico dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 53 del 26/2/2017, pubblicata sul supplemento straordinario n. 8 del BURAS 2/2/2017 n. 7 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 9/2/2017, esclusivamente nella parte in cui non ha attribuito all'associazione composta dalle ricorrenti la dovuta maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali e conseguentemente ha attribuito alle stesse un illegittimo minor punteggio complessivo;
2. per quanto possa occorrere, del bando di “concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna - art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27”, approvato con determinazione n. 46 del 25.01.2013 del servizio qualità dei servizi e governo clinico dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e pubblicato sul BURAS n. 6 del 5/2/2013;
3. di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresi tutti i verbali della commissione di concorso e, in particolare, il verbale n. 1 del 11/9/2013, n. 2 del 17/9/2013 e n. 3 del 18/9/2013, con i relativi allegati e comunque, gli atti, anche non conosciuti, contenenti la decisione di attribuire la maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 9 della L. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali solo entro i limiti del punteggio massimo previsto per i titoli di esperienza professionale e, sempre in tale parte, le schede di valutazione relative alle ricorrenti e all'associazione dalle stesse composta.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e dei controinteressati sopra descritti.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

Visti tutti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

In data 5 febbraio 2013 la Regione Sardegna ha bandito un concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.

Terminata la procedura, i suoi esiti (verbali della Commissione giudicatrice, graduatoria finale, atti di approvazione della stessa) sono stati impugnati, tra l'altro, dalle dott.sse Elena Locci e Angelica Lostia, con il ricorso ora all'attenzione del Collegio.

Le ricorrenti -che hanno partecipato alla procedura "in associazione", collocandosi al 33° posto della graduatoria- si lamentano della mancata assegnazione di una speciale maggiorazione del punteggio legata a un titolo specifico di esperienza professionale (la c.d. "ruralità" di precedenti sedi), il cui riconoscimento, secondo la prospettazione, avrebbe loro consentito di collocarsi al primo posto della graduatoria.

Il gravame è stato notificato solo ad alcuni dei soggetti collocati in graduatoria.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Sardegna e alcuni controinteressati.

Considerato che:

A) l'eventuale accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti comporterebbe una modifica della graduatoria concorsuale incidente sugli altri concorrenti e, inoltre, il ricorso non è stato notificato a tutti loro;

B) si rende, pertanto, necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio, effettuabile "per pubblici proclami" sul sito web della Regione Sardegna, mediante pubblicazione di un avviso dal quale risultino:

b1) l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- b2) i nominativi dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- b3) gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- b4) i controinteressati, indicati come *“I soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto dalla Regione Sardegna con bando pubblicato sul BURAS 5 febbraio 2013, n. 6”*;
- b5) l'indicazione che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito *“www.giustizia-amministrativa.it”* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione *“Ricerche”*, sottosezione *“Ricorsi”*, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna - Cagliari della voce *“Attività istituzionale”*, sottovoce *“Tribunali Amministrativi Regionali”*;
- b6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- b7) il testo integrale del ricorso.

C) In ordine alle prescritte modalità la Regione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna, su supporto informatico, da parte delle ricorrenti- del testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e della dicitura descritta al precedente punto b4), in calce ai quali dovrà essere precisato:

- c1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- c2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione *“Ricerche”*, sottosezione *“Ricorsi”*, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce *“Attività istituzionale”*, sottovoce *“Tribunali Amministrativi Regionali”*;

D) Si prescrive, inoltre, che la Regione resistente:

- d1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- d2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra descritto, reperibile in un'apposita sezione del sito

denominata “*Atti di notifica*”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

d3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e il sopra citato riferimento ai controinteressati come “*I soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto dalla Regione Sardegna con bando pubblicato sul BURAS 5 febbraio 2013, n. 6*”.

Si dispone infine che dette pubblicazioni vengano effettuate nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Per l'ulteriore trattazione del ricorso dev'essere fissata la pubblica udienza del 5 luglio 2017 e nel frattempo resta sospesa ogni decisione sul rito sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ordina l'incombente di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio la pubblica udienza del 5 luglio 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Plaisant**

**IL PRESIDENTE**  
**Caro Lucrezio Monticelli**

## IL SEGRETARIO